

Regolamento Applicativo dello statuto di "Sos malnate sms" Società di mutuo soccorso

Titolo I Diritti e doveri dei soci

Articolo 1 – ammissione dei soci

1.1 ammissione soci

Possono richiedere l'ammissione alla Società di Mutuo Soccorso "SOS MALNATE SMS", per brevità qui di seguito chiamata Mutua, tutte le persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni residenti nel territorio del Comune di Malnate e nei comuni limitrofi indicati nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

1.2 domanda e tassa di ammissione

Per l'ammissione alla Mutua, l'aspirante socio deve sottoscrivere domanda di ammissione redatta su modulo fornito dalla Mutua, con relativo impegno a pagare i contributi associativi determinati dagli Organi Sociali; contestualmente alla sottoscrizione deve versare la tassa (una tantum) di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

1.3 libro dei soci

Il CDA, se accetta la domanda di ammissione, iscrive il nome del nuovo socio nel libro dei soci della Mutua. Se il CDA non accetta la domanda, a termini di Statuto, deve inviare all'aspirante socio, entro 30 giorni dalla delibera consiliare, una raccomandata indicandone le motivazioni; l'aspirante socio può ricorrere allo stesso CDA, entro 10 giorni, che decide in via definitiva e inappellabile, restituendo, in caso di confermato rigetto, la tassa di ammissione.

1.4 decorrenza della data d'iscrizione

La data d'iscrizione decorre dal 30° giorno seguente l'accettazione della domanda di ammissione. Da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo socio delle norme dello Statuto e del Regolamento applicativo, compresi i relativi allegati, nonché acquisisce il diritto ai sussidi e ai servizi.

1.5 Recesso del socio

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale.

1.6 esclusione dal diritto ai sussidi

Il diritto ai sussidi elencati nei rispettivi allegati non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie note e diagnosticate e a fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, se inerenti direttamente al socio, o all'atto del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo articolo

Articolo 2 – aventi diritto

2.1 definizione degli aventi diritto

Sono aventi diritto del socio, i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il socio. Di tale stato more uxorio deve essere data comunicazione alla Mutua.
- b) I figli e, se affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i nipoti in linea retta, i fratelli, le sorelle, fino al compimento del 25° anno d'età, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.

2.3 estinzione del rapporto con il socio

Il rapporto tra la Mutua e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recesso ovvero con l'esclusione o la decadenza da tale qualifica.

In caso di decesso, gli aventi diritto mantengono eventuali previdenze fino allo scadere dell'annualità.

Il mancato pagamento per tre anni consecutivi dei contributi associativi fa decadere dalla qualifica di socio.

Articolo 3 – Contributi associativi

3.1 contributo base

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio si impegna a versare anticipatamente il contributo associativo. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno ove non intervenga revoca per iscritto entro la data del 30 settembre a mezzo raccomandata inviata alla sede della Mutua.

3.2 contributi associativi aggiuntivi

Al fine di ottenere i servizi e i sussidi da parte della Mutua, il socio deve sottoscrivere i contributi associativi aggiuntivi.

I contributi associativi aggiuntivi sono determinati annualmente con delibera del CDA che ne stabilisce anche i conseguenti servizi e sussidi. Il CDA determinerà inoltre le forme di pagamento dei contributi associativi, dandone adeguata informazione ai soci.

3.3 ritardo nel pagamento dei contributi associativi

I soci hanno tempo fino al 28 febbraio di ciascun anno per pagare i contributi associativi al fine di non perdere i diritti ai sussidi e ai servizi; a partire dal giorno seguente, i soci perdono il diritto a ogni sussidio e servizio fino al pagamento del contributo associativo. La Mutua non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.

Articolo 4 – Diritti e doveri del socio

4.1 conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti applicativi

All'atto della domanda, l'aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nei Regolamenti applicativi vigenti e nei relativi allegati.

4.2 obbligo di notifica dei dati

Al fine di poter usufruire delle prestazioni per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza avvalendosi dell'apposito spazio contenuto nella domanda di ammissione.

Nel caso di variazione della consistenza del nucleo familiare e/o della residenza, compreso il trasferimento in casa di riposo o struttura protetta simile, il socio dovrà produrre idonea autocertificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

4.3 trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio presta il consenso a che tutti i dati personali anche sensibili siano trattati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza. Il rifiuto al trattamento dei dati comporta l'impossibilità di associarsi alla Mutua, ovvero la cessazione del rapporto con il socio.

4.4 termini di presentazione della domanda di sussidio

Tutti i sussidi e i servizi devono essere richiesti alla Mutua dal socio, su sua richiesta o di un familiare avente diritto, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno seguente.

Ogni diritto del socio si prescrive entro tali termini.

4.5 documentazione richiesta per la domanda di sussidio

La Mutua stabilirà nel rispetto dello Statuto e del Regolamento la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.

Il socio, con la domanda di ammissione, prende atto che la Mutua potrà richiedergli tutta la documentazione che riterrà opportuna a conferma della validità del sussidio o servizio richiesto.

Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa della Mutua agli enti competenti.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima (o le eventuali integrazioni richieste dalla Mutua) non venga presentata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

4.6 conformità della documentazione richiesta

Il socio all'atto della richiesta di sussidio o del servizio deve allegare alla domanda tutti i documenti elencati nella domanda di sussidio, per ogni singolo sussidio o servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione delle spese deve essere prodotta in originale ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.

Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. Nell'ipotesi di presentazione di documenti artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono, fatta comunque salva, nei casi di reiterazione e/o di particolare gravità, la possibilità da parte del CDA della Mutua di ricorrere all'esclusione prevista dall'art. 10 dello Statuto per simulazione delle condizioni per ottenere le prestazioni della mutua.

4.7 modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione

Il CDA, nei casi di particolari necessità, può deliberare modifiche al Regolamento e ai suoi allegati, con l'obbligo di portare a ratifica tali modifiche alla prima assemblea utile dei soci.

Titolo II

Disposizioni di carattere generale

Articolo 5 – contributi straordinari

Il CDA può deliberare l'erogazione di contributi straordinari ai soci colpiti da eventi di particolari gravità. La delibera del CDA è insindacabile.

Articolo 6 – associazioni collettive

Il CDA può stipulare accordi per l'associazione collettiva di lavoratori provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del presente regolamento sulle modalità di ammissione a socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle prestazioni base e aggiuntive, salvaguardando comunque i principi del primo articolo dello Statuto sociale.

Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell'associazione collettiva. Tali accordi esplicano comunque efficacia erga omnes.

Articolo 7 – fondi integrativi sanitari

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 229 del 19/06/1999 e successive modifiche e integrazioni, la Mutua può gestire fondi integrativi sanitari.

La formazione delle delibere, dei regolamenti e delle norme applicative è demandata al CDA.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 23 novembre 2005.